



ASR
34712/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Udienza camerale del 5 maggio 2015

Sentenza n. 466/2015

REG. GEN. n. 55223/2014

Composta dai Sigg.ri

dott. GAETANINO ZECCA
dott. CLAUDIO D'ISA
dott. FELICETTA MARINELLI
dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
dott. GIUSEPPE GRASSO

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bologna

Nei confronti di

avverso l'ordinanza n. 14986/2014 del Gip del Tribunale di Bologna dell'11.12.2014

Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso

Udita all'udienza pubblica del 5 maggio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA

Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale provvedeva sulla richiesta di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M. nei confronti di _____ in ordine ai delitti di omicidio colposo con violazione della disciplina stradale ed inosservanza dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso, non convalidando l'arresto ed applicando la misura cautelare in carcere.

Si premette che il GIP ha ritenuto l'arresto eseguito illegittimamente dagli operanti poiché adottato fuori dai casi di flagranza, arresto operato a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale.

Si denuncia violazione di legge. In fatto si assume che la polizia giudiziaria interveniva nell'immediatezza dei fatti e accertava che nel luogo del sinistro giaceva la salma della vittima - che al momento dell'impatto viaggiava a bordo di un motorino - e a breve distanza il veicolo Investitore (una FIAT CROMA targata _____), che in ragione dei danni riportati era per diretta percezione degli operanti quello coinvolto nel sinistro per cui si stava indagando. I militari interrogando la banca dati interforze appuravano nell'immediatezza che l'auto era normalmente nella disponibilità dell'indagato, che seppure non presente sui luoghi era immediatamente ricercato. Si richiama sul punto quanto riferito dallo stesso decidente circa l'individuazione del _____ e il sequestro delle sue calzature sporche di fango fresco, rinvenute presso la casa di residenza, trovata dagli operanti chiusa e priva di familiari e prossimi congiunti del prevenuto.

Tali elementi - direttamente percepiti da chi avrebbe proceduto in seguito all'arresto - consentivano di individuare nell'Indagato il responsabile dei fatti già nell'immediatezza. Gli atti documentano che le ricerche sono proseguite nelle ore successive senza soluzione di continuità, cessando solo quando decideva di consegnarsi presso la Stazione CC. di _____, dopo circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro.

L'attività di polizia giudiziaria è quindi stata eseguita nel rispetto delle norme di legge, in ipotesi di c.d. *flagranza differita o prolungata*.

Per il ricorrente Procuratore, ragionando diversamente e richiedendo per la sussistenza della condizione di flagranza che gli operanti abbiano una diretta percezione del sinistro stradale e della conseguente fuga del responsabile, si svuoterebbe di ogni senso il disposto normativo introdotto dall'art. 189 comma 8 bis del C.d.S..

((((((((((((((())))))))))))))

Il ricorso va accolto.

2

23

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioè, un concetto comprensivo anche dell'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L'inseguimento può quindi avvenire anche dopo un periodo di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Ed è stato altresì chiarito che il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (Cass. n. 2738/99; Cass. n. 23560/06; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003)

Nel caso di specie, alla stregua degli elementi esposti dal P.M. ricorrente, è indubbio che gli operanti intervennero subito dopo la commissione del fatto e da quel momento non risulta alcuna interruzione nelle ricerche del responsabile del sinistro stradale, sicché l'inseguimento (inteso nel senso sopra specificato) non poteva ritenersi concluso con la identificazione del responsabile.

Tale principio, come rileva Il Procuratore Generale requirente, va applicato anche nel caso di specie poiché il dettato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 8 bis che prevede per coloro che, dopo essersi dati alla fuga si pongano a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto (e tale termine non può essere inteso in un'accezione elastica pena la sua inutilità), la non applicabilità delle "disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6" della stessa norma (cioè di procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 c.p.p.), rende evidente come il legislatore abbia previsto la possibilità di procedere da parte della p.g. all'arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente "dilatato" ed esteso»

Pertanto, rilevato che, alla stregua delle circostanze delineate dal ricorrente, erroneamente il giudice non ha convalidato l'arresto con la conseguenza che l'ordinanza deve essere, sul punto, annullata, e ciò può aver luogo senza rinvio, stante l'inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che - essendo possibile già riconoscere la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, in base alle recepite argomentazioni sviluppate in ricorso - avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici al riguardo (cfr. Cass, Sez. I, n. 25142 del 2007; Sez. VI, n. 16798 del 2007); che il GIP. si è, comunque, pronunciato sulla richiesta di misura cautelare formulata dal P.M..



P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di diniego della convalida d'arresto.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

Il Consigliere estensore

Claudio D'Isa

Il Presidente

Gaetanino Zecca

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

